



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Commercio – S.U.A.P.

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 * fax 0119138851 * C.F. 82501690018 * P.I. 02249880010
Orario Off.: Lun./Gio.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it

Ordinanza Rep. n. 70/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO

Richiamato l'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, recante la disciplina delle “vendite straordinarie”;

Richiamato l'articolo 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3, che disciplina le “vendite di fine stagione”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2023, n. 25-6925 la quale stabilisce che, in attuazione con gli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo 2023, la data di inizio delle vendite di fine stagione estive, esclusivamente per l'anno 2023:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 6 luglio 2023;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, e s.m.i. che definisce le funzioni e le responsabilità della Dirigenza.

Visto il vigente Regolamento dello Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P. approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2019;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto sindacale n. 04/2023 di assegnazione delle funzioni di responsabile di settore;

ORDINA

1. di fissare per l'anno 2023, il periodo di svolgimento dei SALDI ESTIVI dal 6 LUGLIO 2023 per una durata temporale di otto settimane fino al 31 AGOSTO 2023;
2. ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 28/1999 e s.m.i. “... L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori...”, senza obbligo di comunicazione al Comune.
3. ai sensi dell'art. 15 della L. R. n. 28 12/11/1999, e s.m.i. “...Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone...”;

4. ai sensi dell'art. 15, c. 5 del d.lgs. n. 114/1998 "...Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto";
5. l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
6. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, c. 3 del d.lgs. n. 114/1998 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni;
7. La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento
8. La presente ordinanza sarà resa eseguibile contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e resa nota anche sul sito internet del Comune di Brandizzo

COMUNICA

Che ai sensi dell'Art. 5 della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è identificato nel Responsabile Settore Vigilanza e Commercio Comm. Dott.ssa PAROLA Maria Rita.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli Articoli 2 e seguenti della legge 6.12.1971, n. 1034.

Brandizzo, 30.06.2023

Il Responsabile Settore
Vigilanza e Commercio
firmato digitalmente
Comm. Dott.ssa PAROLA Maria Rita

Comune di Brandizzo
Pubblicato dal 30/06/2023 al 31/08/2023